



Montebelluna, 9 aprile 2020

**DOTTORI COMMERCIALISTI  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**PARTES LEGAL**

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO  
AVVOCATO

PIERFRANCESCO ZANDONA  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA COMMERCIALISTI**

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

**AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE**

FLAVIA RAMELLA  
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI  
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI  
EXPORT MANAGER

**AREA AMMINISTRATIVA**

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

**EMERGENZA CORONAVIRUS – SCADENZE FISCALI APRILE E MAGGIO**

Gentili Clienti,

a seguito della pubblicazione odierna in G.U. del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020, c.d. Decreto Liquidità, riportiamo, in modo semplificato, le proroghe per alcune scadenze fiscali per i mesi di aprile e maggio 2020.

**SOSPENSIONE VERSAMENTI DI APRILE E DI MAGGIO**

I versamenti in scadenza il 16 aprile e 16 maggio di **ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, addizionali IRPEF, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL** sono sospesi per:

1) i soggetti con ricavi/compensi **non superiori a 50 milioni** di Euro se hanno subito una **riduzione del 33%** dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019;

2) i soggetti con ricavi/compensi **superiori a 50 milioni** di Euro se hanno subito una **riduzione del 50%** dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile.

Stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e INAIL, dei mesi di aprile e maggio **per chi ha aperto la partita IVA** dopo il 1 aprile 2020;

I versamenti sopra elencati **dovranno essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante **rateizzazione** fino a un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno.

Per tutti i contribuenti, indipendentemente dal fatturato, i versamenti di **ritenute d'acconto** (1040-1038-condomini-appalti) non sono oggetto di sospensione pertanto rimangono con le **scadenze ordinarie**.

**SOSPENSIONI VERSAMENTI DI MARZO**

I contribuenti:

- con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni che dovevano effettuare i versamenti di ritenute d'acconto, tassa libri sociali;
- con ricavi 2019 superiori a 2 milioni che dovevano effettuare i versamenti di IVA, ritenute d'acconto, ritenute e contributi di lavoro dipendente, INAIL, tassa libri sociali;

entro il 20 marzo 2020 e non vi hanno provveduto, **possono effettuare i versamenti entro il 16 aprile 2020** senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Ai contribuenti con ricavi non superiori a 2 milioni **rimane confermata la scadenza del 31.05.2020** (unica soluzione o massimo 5 rate mensili) per i versamenti relativi a ritenute redditi di lavoro dipendente, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, scadenti nel periodo compreso tra 8.03.2020 e 31.03.2020.



### **REDDITI LAVORO SOGGETTI A RITENUTA**

Per i contribuenti con ammontare di ricavi o compensi 2019 non **superiori a 400.000 Euro**, le somme percepite nel periodo compreso **tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** non saranno assoggettate alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente i professionisti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I professionisti che si avvalgono della presente opzione, non dovranno indicare la ritenuta in fattura e dovranno rilasciare apposita dichiarazione.

Le ritenute, in autoliquidazione, **dovranno essere versate entro il 31 luglio 2020**, in unica soluzione o rateizzate fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

### **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE**

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° trimestre sia inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento avviene entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

### **ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

Tutti gli adempimenti di natura tributaria, quali ad esempio la dichiarazione **annuale IVA, modelli Intrastat e "esterometro", slittano al 30 giugno 2020.**

**Non sono previste sospensioni** relative a:

- emissione della fattura, per la quale è richiesto il rispetto dei termini ordinariamente previsti;
- memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi, salvo il "differimento" dovuto a difficoltà di connessione alla rete Internet o l'invio da parte dei soggetti che non dispongono ancora del RT.

### **DURF**

I DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020.

### **BENEFICI PRIMA CASA**

Al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati, è stata disposta la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020.

### **SCADENZA TITOLI DI CREDITO**

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9/03/2020 e il 30/04/2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, **sono sospesi** per lo stesso periodo. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione.



**PARTES**<sup>®</sup>  
AT YOUR SIDE

Nell'ipotesi di mancanza di fondi disponibili sul conto del soggetto traente, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

**Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti in scadenza il 16 aprile si invitano i clienti a verificare il fatturato di marzo 2020, confrontarlo con quello di marzo 2019 e di contattarci per informazioni.**

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni.

STUDIO PARTES SRL